

Firmato
digitalmente da

**VINCENZO
IACOVINO**

CN = IACOVINO
VINCENZO
C = IT

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUERI N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOLI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

**ECC.MO TAR LAZIO
RICORSO PER ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI
N.R.G. 7532/2019**

PER: Il Professore **NICOLA GRECUCCIO** (c.f. GRCNCL63P11H729F), nato a Salve (Le) il 11.09.1963 e ivi residente alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 5, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo e valida anche ai fini del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Roma, alla Via Lima n. 20 -int. 1-;
Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it; nonché il numero di FAX: 0874-64416;

- **Ricorrente**

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., anche quale avente causa del MIUR;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t., anche quale avente causa del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE**, di cui all'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- **Resistenti**

nonché contro

Sig.ra **Emanuela Pispisa**, residente in Carbonia, alla via Catania n. 5/9 (c.a.p. 09013);

- **Controinteressato**

per l'annullamento

di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti (da intendersi integralmente ripetuti e trascritti) per tutti i vizi propri e di illegittimità derivata conseguenti all'accesso del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta avvenuto in data 26.10.2021; nonché ove occorra di tutti i provvedimenti amministrativi con cui il Miur decideva di avvalersi per la prova concorsuale del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici del software elaborato dal Cineca

nonché con conferma di tutte le domande

proposte con tale ricorso e con i precedenti motivi aggiunti, meglio generalizzate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti.

PREMESSA

- 1) Il ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.
- 2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*.
- 3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.
- 4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).
- 5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato "prova scritta", quanto segue: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR".
- 6) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso *de quo*, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.

- 7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.
- 8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva¹ e della prova scritta, entrambe computerizzate.
- 9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.
- 10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando).
- 11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.
- 12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.
- 13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.
- 14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.
- 15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.

¹ Per il concorso in oggetto l'Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

- 16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
- 17) **Il ricorrente ha superato la prova preselettiva ed è stato così ammesso alla successiva fase della prova scritta.**

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

- 18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate **le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso**, in capo al Ministero.
- 19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³.
- 20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto

² L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio".

³ In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi.

effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al *software* durante l'espletamento della stessa⁴.

- 21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. *infra*), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per **i soli candidati sardi**, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni metereologiche avverse⁵.
- 22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.
- 23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova del ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lex specialis*), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali, **quella del ricorrente**). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando⁶.

⁴ In data 12 ottobre 2018, codesto Ecc.mo TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della “*interruzione del funzionamento delle procedure informatiche*” e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

⁵ Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza *de qua*, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “*servizi essenziali*” (cfr. ordinanza ALL).

⁶ A *fortiori*, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la **contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento**, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse).

- 24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.
- 25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei **principi di parità di trattamento, par condicio dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso**⁷.
- 26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia; oppure adottare una decisione finalizzata a garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (*infra*)⁸.
- 27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, **a distanza di quasi due mesi dalla data in cui il ricorrente (come il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova**⁹. I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per i colleghi del 18 ottobre, i quadri di riferimento (criteri)¹⁰, e avendo a disposizione quasi due mesi in più per lo studio (cfr. *infra*, sezione in diritto, sul punto).
- 28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, con D.D.G. n. 395, **i candidati sardi hanno ottenuto**

⁷ Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lex specialis* e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata.

⁸ Ad esempio: **consentire ai sardi un rinvio di soli 2/3 giorni**. Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta (cfr. *infra*).

⁹ E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

¹⁰ Si pensi addirittura che i quadri di riferimento contenevano anche fonti bibliografiche e sitografiche per le lingue straniere. Con ogni conseguenza in ordine alla possibilità dei sardi di esercitarsi su materiale specifico, a differenza di quanto accaduto al ricorrente.

ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale¹¹, a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta **disparità di trattamento, ha cagionato un *vulnus* evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, anche al ricorrente.**

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI

***PROBLEMATICHE: LA INADEGUATEZZA DEL SISTEMA INFORMATICO E LA CATTIVA GESTIONE DELLA
PROVA DI CONCORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE***

- 29) L'odierno ricorrente, come anticipato, è candidato risultato idoneo alla prova preselettiva, e pertanto ammesso alla successiva fase della prova scritta.**
- 30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.**
- 31) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.**
- 32) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.**
- 33) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.**
- 34) L'odierno ricorrente, docente candidato al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lui assegnata.**
- 35) In data 18 ottobre 2018 il rappresentato si è recato presso l'Istituto Tecnico "Lenoci", di Bari, per svolgere la prevista prova scritta del corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.**
- 36) Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alla sede in cui ha operato il candidato, gravissime anomalie del sistema informatico**

¹¹ Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.

- 37) In particolare, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*), il docente rappresentato riscontrava, durante l'espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche sia in relazione al software che all'hardware, predisposto dall'Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta *computer based*, per la summenzionata precipua fase del concorso.**
- 38) Tali anomalie, peraltro, sono state rilevate da docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. ALL.), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso.
- 39) Gli strumenti informatici predisposti dall'Amministrazione e la modalità di gestione del concorso, dunque, non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione del docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.
- 40) Tanto è che, come si dirà (cfr. *infra*), il MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di **abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso *computer based***, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.
- 41) Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, **ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!**
- 42) Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis sez. III-bis sent. n. 2513/2017*; cfr. *infra*, sezione in diritto) a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra* in diritto)!
- 43) Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* **non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.**
- 44) Il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, infatti, di visualizzare nonché avere copia dell'elaborato. **Non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso,**

far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date. Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni (cfr. *infra*).

- 45) Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.
- 46) Orbene, le descritte anomalie hanno inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo regolare, per il ricorrente, come per altri docenti e candidati nelle diverse sedi d'Italia.

LA POSIZIONE PRECIPUA DEL RICORRENTE: I GRAVISSIMI PROBLEMI

RISCONTRATI DAL DOCENTE IN SEDE DI PROVA SCRITTA

- 47) Si badi bene che, in riferimento alla posizione del ricorrente, egli è stata **vittima diretta** delle **suesposte problematiche informatiche e di gestione del concorso.**
- 48) Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso si sono verificati, per il docente rappresentato, **eventi riconducibili alla *mala gestio* del concorso da parte dell'Amministrazione**, che hanno senza dubbio inficiato la prova del rappresentato e cagionato quindi -in modo illegittimo- un andamento irregolare della sua prova.
- 49) Dopo aver superato la prova preselettiva il giorno 23 luglio 2018, il 18 ottobre il Professore si è recato presso l'Istituto Tecnico "Lenoci", di Bari, per sostenere la prova scritta.
- 50) La notizia dello slittamento della prova per la Sardegna faceva auspicare in una sospensione per garantire l'unicità della prova nazionale; tuttavia, come noto, ciò non è avvenuto, con grande disappunto di non pochi candidati.
- 51) Il docente, anche per evitare di ritrovarsi con quesiti in bianco che avrebbero inficiato sicuramente la prova (dato il sistema *computer based* che, comunque, rappresenta sempre un rischio *ex se*), aveva optato durante l'esame per la scelta di **abbozzare in un primo tempo tutti i quesiti**, stendendo una prima versione di tutti i quesiti aperti. Egli, infatti, è andato procedendo, redigendo uno dopo l'altro tutti i quesiti aperti.
- 52) Finito questo lavoro, ha ritenuto di dover integrare il quesito n. 2. Prima dello scadere del tempo, quindi, il docente è tornato indietro, al fine di integrare il quesito che era incompleto e poteva essere integrato con ulteriori argomentazioni, in definitiva poteva essere corretto.
- 53) Così, egli si è riposizionato sul secondo quesito (n. 2). Orbene, **dopo aver finito di integrare** tale quesito, il tempo è scaduto e il sistema informatico si è spento.
- 54) Il ricorrente, dopo la pubblicazione dei risultati in data 27.03.2019, ha formulato una richiesta di accesso agli atti, in data 10.04.2019.

- 55) Orbene, come noto (cfr. *infra*), l'Amministrazione ha consentito l'accesso solo in data 9 maggio 2019, un mese e mezzo dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi.
- 56) Il ricorrente ha così preso visione del proprio elaborato, valutato in data 12.02.2019 dalla Commissione n. 24, del Piemonte (cfr. *infra*), nel modo che segue: 6/20 punteggio di lingua, 61,50 per i quesiti aperti, per un totale di 67,50 punti.
- 57) Orbene, il ricorrente, sulla scorta dell'accesso agli atti ha rinvenuto un quesito incompleto.
- 58) Nonostante egli credesse che tutti i quesiti si fossero salvati -tanto che all'esito della prova credeva di aver salvato correttamente tutti i quesiti- dall'accesso **è emerso che un quesito è incompleto e non si è salvato correttamente**.
- 59) Sostanzialmente, nonostante avesse finito di integrare il secondo quesito, è emerso dall'accesso agli atti che quanto scritto in seconda stesura, o in seconda battuta, per la domanda n. 2, ultima integrata o definita in ordine di tempo, non si è salvato, sicché è rimasto salvato solo quanto scritto nell'ambito di una prima bozza.
- 60) Il quesito aperto n. 2 redatto dal Professore si è salvato solo in parte, quindi, ovvero il sistema ha recepito solo la bozza che il docente aveva redatto inizialmente.
- 61) Orbene, nonostante egli fosse convinto di aver salvato tutto, **rivedendo la prova è emerso che il quesito n. 2 risulta parziale**, ovvero salvato parzialmente (cfr. sul punto *infra*)!
- 62) Inoltre, è opportuno sin d'ora evidenziare che la valutazione ottenuta dal docente appare **manifestamente irragionevole e viziata** quantomeno con riferimento alla valutazione ottenuta in ordine al quesito n. 5, esaminato in relazione alla valutazione attribuita in riferimento agli altri quesiti, ove il punteggio ottenuto è stato molto più alto (cfr. *infra*).
- 63) In sostanza, il ricorrente aveva scelto di dedicare il tempo iniziale a stendere una prima versione dei quesiti, per poi rendersi conto di dover integrare e modificare il n. 2, tornando su ciò esso per definirlo.
- 64) Il docente non si era posto il problema del salvataggio dell'ultimo quesito redatto e integrato in ordine di tempo, convinto che il sistema avrebbe automaticamente acquisito quanto svolto fino a quel momento, momento del termine del tempo a disposizione, così come indicato nelle istruzioni operative.
- 65) Sul punto, si rappresenta sin d'ora che lo stesso Bando di concorso è risultato assolutamente trarre in inganno i candidati, allorché, all'art. 8, c. 7 riportava (cfr. **ALL.**) che *“la prova ha la durata di 150 minuti, **al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento**”*. E' evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, lasciando chiaramente intendere che, allo scadere del tempo, a prescindere da un'azione

del candidato, il sistema salvasse automaticamente l'elaborato così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!

66) Nei giorni successivi alla prova, in seguito all'ampio dibattito apertosi sulla questione delle problematiche informatiche e del possibile mancato salvataggio dell'ultimo quesito svolto in ordine di tempo, nell'animo del docente è sorto il dubbio che l'ultimo quesito in ordine di tempo da lui integrato, il n. 2, potesse non essersi salvato, e che quindi, nel suo caso, **non si fossero salvate le integrazioni redatte.**

67) E' emerso poi, incredibilmente, dall'accesso agli atti, che il quesito n. 2, appunto probabilmente perché ultimo quesito in ordine cronologico integrato dal docente, **non si era salvato per come redatto: il sistema informatico in sostanza non aveva salvato l'integrazione svolta dal docente in riferimento al quesito.**

68) Infatti, leggendo la risposta al quesito n. 2 data dal docente (cfr. ALL.), si nota chiaramente che il testo è parziale, limitato, presenta un periodo interrotto, monco, apparendo per tabulas incompleto rispetto alla complessa domanda posta dalla traccia. Basta leggere la parte finale del quesito per rendersi conto di ciò (pag. 1, prova ALL.): *“di rivolgersi ai professionisti, esterni sempre con l'intento di creare un legame di scambio con il territorio, per migliorare le competenze degli alunni ____”*. E anche alla luce di un esame comparato con gli altri quesiti, vi è la prova che il docente avesse redatto il n. 2 in altro modo, e che l'integrazione non si sia salvata!

69) E infatti, concordemente con quanto sopra, la Commissione ha attribuito al quesito un punteggio basso, rispetto alla media del docente, un punteggio di solì 7,50 punti (negli altri quesiti aperti, invece, punteggi molto più alti, come ad esempio il 16, il 15, il 12; cfr. prova ALL.).

70) Il che, a fronte della media ottenuta dal docente, ha inficiato irrimediabilmente la sua prova. **Basti pensare che egli ha ottenuto il punteggio totale di 67.50 punti; ciò significa che al docente sarebbe bastato un punteggio di 2,50 punti in più nel quesito non salvatosi integralmente per ottenere l'ammissione alla prova orale.**

71) Ciò significa, con riferimento al quesito n. 2, ove ha ottenuto 7,75 punti, che semplicemente con il punteggio di 10,25 punti egli sarebbe stato ammesso alla prova orale!

72) E tale punteggio era **assolutamente nelle corde del docente**, visto che in altri quesiti aperti ha ottenuto punteggi più alti, quali il 16 (n. 1) o il 15 (n. 3) o il 12 (n. 4)!

73) Insomma, con riferimento al quesito n. 2, il docente poteva tranquillamente ottenere un punteggio da 12 a 16, come in altri quesiti!

74) Poiché il docente, **come visto, è stato vittima diretta dell'illogico sistema informatico predisposto dal MIUR**, vale evidenziare sin d'ora, in questa sede, che il sistema non prevedeva

nessun salvataggio automatico come, viceversa, accade per tutti i sistemi di scrittura: a quanto pare, l'unica forma di salvataggio prevista era quella di procedere, andare avanti, cliccando sul tasto “*conferma e procedi*” (cfr. in diritto)! Come sopra visto, inoltre, il Bando di concorso lasciava intendere che il sistema di salvataggio fosse automatico (cfr. *supra*).

75) La mancanza di salvataggio automatico ha comportato, in questo caso come in tanti altri, che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, spesso l'ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio!

76) Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

77) Appare, *in parte qua*, a dir poco grave non avere specificato queste anomalie, da parte del MIUR, nel documento in pdf “*Istruzioni operative*” (cfr. **ALL.**), che è stato divulgato dall'Amministrazione nei giorni precedenti la prova. **Tale documento infatti, non parla di salvataggio dei dati ma solo di conferma.** Era quindi fuorviante.

78) In aggiunta a questo, si consideri, come sopra esposto, quanto previsto dal Bando di concorso all'art. 8, c. 7, allorché, traendo in inganno i candidati, sentenziava che al termine del tempo a disposizione per la prova **“il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”**. E' evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, lasciando chiaramente intendere che, allo scadere del tempo, a prescindere da un'azione del candidato, il sistema salvasse automaticamente l'elaborato così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!

79) Orbene, dirimente, ai fini del giudizio di illegittimità di quanto accaduto al docente, risulta essere il sopra esposto quadro relativo al mancato salvataggio corretto del quesito n. 2 (ultimo integrato in ordine di tempo). Poiché le descritte anomalie sono **risultate dirimenti ai fini dell'esito della prova scritta (e del concorso) del rappresentato** (cfr. *infra*), egli per mezzo del presente ricorso intende reagire avverso gli accadimenti ingiustamente lesivi della propria posizione giuridica soggettiva, al fine della tutela della propria posizione.

80) Corre quindi l'obbligo di segnalare in questa sede che **la prova del Professore è stata irrimediabilmente viziata in ragione delle segnalate problematiche riconducibili all'operato e alla gestione del concorso da parte dell'Amministrazione.**

81) Come detto, in merito alla propria prova scritta *computer based*, le problematiche emerse ne hanno effettivamente inficiato l'esito, per i motivi visti.

- 82) Orbene, si rappresenta che i **difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell'Amministrazione** sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente il ricorrente: a tal proposito, occorre segnalare, come anticipato, che in esito ad accesso agli atti del 9 maggio 2019 (cfr. *infra*) è emerso (cfr. scheda valutazione e prova ALL.) che il punteggio totale da lui conseguito corrisponde a **67,50 punti totali**. Orbene, tale punteggio **dista pochissimo dal voto minimo previsto dal Bando (art. 8, c. 8) per accedere alla prova orale, cioè il 70/100!**
- 83) Dall'accesso agli atti (cfr. *infra*) è emerso che i dubbi e i timori serbati dal docente in riferimento al possibile mancato salvataggio delle integrazioni di un quesito, si sono rivelati fondati! Dall'accesso è emerso che il quesito n. 2 non è stato salvato con riferimento alla integrazione svolta dal candidato!
- 84) Quanto sopra esposto dimostra che, come da molti docenti denunciato in tempi non sospetti, subito all'indomani della prova (cfr. atto di significazione **ALL.**), le dedotte problematiche informatiche del sistema *computer based* predisposto dal MIUR, in sostanza del *software*, hanno inficiato integralmente la prova del docente: nonostante egli avesse integrato e definito il quesito n. 2, il sistema non lo ha salvato correttamente, non ha salvato le integrazioni!
- 85) Per via di quanto sopra, e in particolare del ragionamento esposto circa la possibilità per il docente di superare la prova, ove avesse svolto la stessa mediante un sistema efficiente e regolare, ne consegue la palese invalidità delle operazioni dell'Amministrazione in riferimento alla prova del docente e la conseguente necessità che egli, previa ammissione con riserva alla prova orale, ove ritenuto necessario, possa rifare il quesito salvatosi non integralmente, sempre ove non possa essere ritenuta assorbita la fase della prova scritta alla luce di eventuale idoneità acquisita alla prova orale.
- 86) In sostanza, il sistema informatico predisposto dal MIUR (in particolare, il *software*) non aveva salvato quanto integrato dal docente, prima che il sistema interrompesse la procedura!!! Ciò acquisisce efficacia dirimente ai fini della fondatezza del presente ricorso, visto che **la prova del docente è stata irrimediabilmente inficiata per effetto del mancato salvataggio delle integrazioni di un quesito che, da lui, era stato assolutamente integrato nei tempi giusti!**
- 87) Si badi bene che, per il docente, non si tratta di censura di stile: **se avesse svolto un tema con i classici metodi della carta e della penna**, avrebbe superato la prova scritta!
- 88) Il difetto di funzionamento del sistema **è stato assolutamente determinante ai fini della non ammissione alla prova orale!** Egli, infatti, ha ottenuto, nonostante ciò, ben **67,50 punti** alla prova scritta.
- 89) Orbene, considerando che, da Bando, per ogni quesito aperto era previsto un punteggio massimo attribuibile di 16 punti, al docente **sarebbe bastato ottenere il punteggio di 10,25 punti al quesito**

non salvatosi integralmente, e cioè soli 2,50 punti in più di quelli ottenuti (7,75) circostanza che con ogni probabilità si sarebbe verificata in assenza del difetto di funzionamento.

- 90) Infatti, come si vedrà, e a riprova di quanto detto, esaminando la prova scritta del docente (ALL.), risulta che egli ha ottenuto un altissimo punteggio medio ai quesiti redatti; i quesiti ben salvati dal sistema, infatti, hanno ottenuto rispettivamente punteggi alti!
- 91) Ciò dimostra che era assolutamente nelle corde del docente ottenere almeno il punteggio di 10,25 punti al quesito non salvato integralmente (n. 3)!
- 92) Di qui **la notevole lesività dell'operato del MIUR in riferimento alla prova, e la lesività del sistema informatico: se il MIUR avesse organizzato bene la prova e approntato un sistema informatico efficiente e regolare, il candidato non avrebbe avuto problemi a superare la prova** (cfr. comunque *infra*, sezione in diritto sul punteggio pari o superiore al 60/100 quale punteggio da considerarsi sufficiente).
- 93) Alla luce dell'elenco degli ammessi, che non annovera il nome del ricorrente, si ha prova del fatto che le problematiche riconducibili al MIUR, stigmatizzate in tempi non sospetti da diversi docenti in Italia (prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale), con atto di significazione formale (ALL.), abbiano influito sul regolare svolgimento della sua prova, inficiandola.
- 94) L'elenco degli ammessi pubblicato dal MIUR costituisce quindi l'evento definitivamente **lesivo** per la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, alla luce della quale egli è costretto quindi a reagire a livello giurisdizionale.
- 95) Nella sezione in diritto del presente ricorso, dedotti, esaminati e riportati i motivi di diritto che fondano, alla luce del quadro lesivo esposto, le domande del ricorrente, si riportano analiticamente anche i connessi vizi del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione, in riferimento alla gestione generale del concorso (ulteriori criticità della gestione; cfr. *infra*).

IL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA DI CONCORSO

- 96) Quanto alla procedura concorsuale, dopo la prova scritta, in data 31.12.2018 sono state nominate e costituite le sottocommissioni esaminatrici dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici. Nel corso delle settimane **moltissime modifiche alle commissioni si sono succedute**, peraltro¹².
- 97) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per

¹² Si è verificata una continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una **disparità di valutazione** dei candidati (cfr. sito internet MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni).

il reclutamento di dirigenti scolastici. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.

- 98) Il ricorrente è venuto a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, come detto.
- 99) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava peraltro di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo. Il ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti della prova, come visto, in data 10.04.2019.
- 100) Mentre con nota del 19.04.2019 l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito "*a partire dalla data dell'8 maggio 2019*", e solo a documentazione parziale (cfr. **ALL.**), d'altro canto il MIUR **non consentiva però accesso** ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data effettiva del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, **un accesso solo parziale** alla documentazione (cfr. *infra* sul punto).
- 101) Dall'accesso è quindi emerso, in aggiunta a quanto sopra esposto circa il punteggio e il quesito solo parzialmente salvatosi, che l'elaborato del ricorrente è stato corretto dalla **Commissione n. 24, Piemonte**.
- 102) Inoltre, sul punto, relativamente alle operazioni di correzione degli elaborati da parte di molte Commissioni, va detto che esse sono state portate a termine **secondo una tempistica non congrua e non sufficiente**, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*).
- 103) Tornando al concorso, da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale.
- 104) In data 29.04.2019, l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019** quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire, in riferimento alla domanda cautelare di ammissione con riserva, la trattazione in fase collegiale cautelare; si chiede pertanto l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.
- 105) L'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato in data 27.03.2019 è già stato gravato con primo ricorso notificato e successivamente depositato.
- 106) In data 20.05.2019 iniziavano, pertanto, le prove orali del concorso in parola.

- 107) Il Ministero resistente terminava l'*iter* procedimentale e, esaurite le prove orali, approvava la graduatoria nazionale di merito con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**ALL. 1**).
- 108) Contestualmente, con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019 (**ALL. 2**), l'Amministrazione resistente comunicava l'avvio delle operazioni telematiche di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori al fine di consentire la presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2019.
- 109) Dopo la pubblicazione della graduatoria generale nazionale il MIUR, solo in data 04.10.2019 (nota prot. 43707), ha comunicato che avrebbe messo a disposizione dei richiedenti un mero campione, in forma anonima, di sole 50 prove del concorso, corredate da griglie e verbali di correzione. Nelle intenzioni del Ministero, tale ostensione risulterebbe sufficiente a garantire il diritto di accesso dei candidati esclusi dalla prova orale del concorso, e rappresenterebbe adeguato riscontro alle "*numerosse istanze di accesso pervenute*". Tale attività si caratterizza, in realtà, per essere palesemente illegittima, sotto diversi profili. **Il MIUR non poteva scegliere quali elaborati "manifestare", né deciderne il numero limitato, in particolare, in quanto vige, in ambito di concorsi pubblici, la regola della totale trasparenza, recessiva perfino rispetto anche a paventate e indimostrate esigenze di *privacy* e/o di speditezza dell'attività amministrativa, le quali, a procedura conclusa, non possono neanche dirsi sussistenti!** Inoltre, non tutte le Commissioni sono state "rappresentate" nell'ambito del riscontro che il MIUR ha ritenuto di offrire: non sono stati esibiti gli elaborati di tutte le sottocommissioni, come viceversa la regola di trasparenza avrebbe imposto di fare.
- 110) Nonostante i proclami del MIUR, dunque, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva l'Amministrazione **non ha ottemperato alle istanze di accesso dei ricorrenti**. Quanto detto costituisce, evidentemente, un'artata evasione delle legittime e plurime istanze di accesso alle prove dei vincitori, formulate dai candidati, corrispondente ad un'attività illegittima già censurata per mezzo del ricorso introduttivo.
- 111) Parimenti, nonostante i candidati abbiano richiesto al MIUR l'accesso al "codice sorgente" del software utilizzato durante la prova scritta, e nonostante la conseguente sentenza favorevole, sul punto, di codesto Ecc.mo TAR, sez. III bis, n. 7333 del 6 giugno 2019, ad oggi essi sono ancora in attesa che il MIUR conceda loro l'accesso dovuto.
- 112) Ancora, diversi verbali relativi alle operazioni delle sotto-commissioni non sono stati mai consegnati dal MIUR ai candidati nonostante le formali richieste. In particolare, il **verbale n. 1 di ogni Sottocommissione che, come anticipato nel ricorso introduttivo (cfr. verbale n. 1 schema-**

tipo), rappresenta l'atto con cui la medesima faceva propri i criteri di correzione e definiva le regole procedurali delle operazioni, non è mai stato stilato o non è stato ancora consegnato ai richiedenti, unitamente ad altri documenti. Sicché i candidati non possono verificare la correttezza delle operazioni di correzione.

113) Avverso i suddetti provvedimenti inerenti l'approvazione della graduatoria del concorso la ricorrente ha già proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in aggiunta agli atti gravati con il ricorso introduttivo.

114) A partire dalle date del 04.08.2020 e 05.08.2020 (e nei giorni seguenti) venivano pubblicati, sul sito del Ministero dedicato al concorso per cui è causa, i diversi decreti dipartimentali, avvisi e atti amministrativi qui censurati, in epigrafe meglio individuati, relativi tanto a rettifiche e modifiche della graduatoria del concorso quanto alle aperture della piattaforma Polis ai fini delle indicazioni di preferenza (per le ulteriori assegnazioni o scorrimenti di graduatoria), nonché alle ulteriori assegnazioni di candidati idonei o vincitori ai ruoli regionali.

115) Mediante tali atti amministrativi il Ministero ha -in sostanza- modificato la graduatoria finale di merito e/o consentito scorrimenti di graduatoria e/o consentito le ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali, anche comunicando che risultassero vacanti e disponibili ulteriori posti di dirigente scolastico, come detto in epigrafe (cfr. atti in impugnativa *supra*).

116) Con atto di diffida inviata in data 07.08.2020 (cfr. **ALL.**) moltissimi candidati e ricorrenti, al fine della conservazione e salvaguardia degli effetti dell'eventuale annullamento definitivo del concorso e/o della graduatoria (cfr. punto che segue *infra*), hanno intimato e diffidato le Amministrazioni resistenti a evitare di disporre ulteriori immissioni in ruolo o ulteriori scorrimenti della graduatoria e/o di disporre nuove assunzioni sulla scorta della esistente graduatoria approvata con D.D. MIUR prot. n. 1205 del 01.08.2019.

117) Le Amministrazioni resistenti -anche in virtù dell'imminente pronuncia del Consiglio di Stato da emanarsi nei noti giudizi di appello n.r.g. 5742, 5764 e 5765 del 2019, relativi ai gravami avverso le Sentenze del TAR Lazio n. 8655/2019 e 8670/2019, e la cui udienza di merito era fissata per la data del 15.10.2020- sono state diffidate a revocare o annullare in autotutela l'avviso prot. 23350 del 04.08.2020, con il quale è stato comunicato che risultavano disponibili 458 posti di dirigente scolastico nelle regioni (e che i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria avrebbero dovuto indicare l'ordine di preferenza dei posti disponibili), nonché gli atti connessi. Il Ministero era stato intimato pertanto a lasciare inalterata la situazione delle nomine e a non provvedere a ulteriori immissioni, nomine, scorrimenti.

118) Nonostante quanto sopra il Ministero non ha provveduto a tale revoca o annullamento in autotutela.

- 119)** Peraltro, in riferimento alle disfunzioni informatiche e ai connessi vizi del concorso dedotti con il ricorso e tutti gli atti del presente giudizio, occorre dare atto di quanto *medio-tempore* accaduto: **due ricorsi per l'accesso al "codice sorgente" del software con cui è stata gestita la prova scritta sono stati definiti da codesto Ill.mo TAR Lazio con recentissime Sentenze di accoglimento del 30.06.2020 e del 01.07.2020, le note Sentenze n. 7370/2020 e n. 7526/2020**, con le quali all'esito dei giudizi è stato ritenuto che il ruolo ricoperto dal programma informatico si dovesse inquadrare in un contesto di indubbia rilevanza pubblicistica, quale è un pubblico concorso, e che lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non potesse andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza; il G.A. ha dunque accolto i ricorsi con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'ostensione.
- 120)** Le Amministrazioni in indirizzo hanno dovuto consentire l'accesso al "codice sorgente" in data 28.07.2020 ai ricorrenti dei giudizi n.r.g. 1869/2020 (C. Mucherino ed altri) e n.r.g. 2873/2020 (L. Albano e altri), nonché da ultimo, in data 12.10.2020, ad altri candidati istanti.
- 121)** Tuttavia, l'accesso consentito dal Ministero e dal Cineca è stato solo parziale nonostante le sentenze esecutive, in ottemperanza delle pronunce dei provvedimenti giurisdizionali del TAR e/o Consiglio di Stato, verso il Ministero dell'Istruzione. Ricordiamo la prima Sentenza n. 7333 del 6 giugno 2019, del TAR Lazio, sezione III-bis, e successivi provvedimenti giurisdizionali, con necessità da parte dei ricorrenti di proporre giudizi di ottemperanza. Si fa riferimento in particolare all'ultima esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 9798/2021, nella quale è dichiarato sussistere l'interesse legittimo all'integrale accesso del codice sorgente utilizzato per la gestione della prova scritta concorsuale ma a cui a tutt'oggi non viene data esecuzione.
- 122)** Seguivano nelle more ulteriori ricorsi per motivi aggiunti della ricorrente volte a censurare la graduatoria definitiva così come modificata dapprima con Decreti Dipartimentali dell'agosto 2020 e successivamente con Decreto del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico R. 0001357 del 12.08.2021
- 123)** In data 26.10.2021 in seguito al ricorso proposto da diversi candidati veniva consegnata dal Miur il c.d. codice sorgente in versione quasi integrale. In particolare, si precisa che il contenuto del sorgente è stato consegnato il giorno 26 ottobre 2021, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9798 del 14-09- 2021 su una pen-drive. Sulla pen-drive sono state inserite copia integrale conforme all'originale del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta. (così è stato attestato nel documento di consegna).
- 124)** La documentazione acquisita ha consentito l'analisi (da parte dei periti informatici nominati dalla ricorrente ossia il Prof. Dott Antonio Cilli, docente di informatica forense ed iscritto all'albo dei

periti Ind. Del Tribunale di Pescara e dal Dott. Paolo Marozzi) del codice sorgente e delle librerie sw delle prove concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali DDG n.1259 del 23 11 2017 inerente lo svolgimento prova scritta computerizzata di cui alla circolare numero 0041127 del 18.09.2018

125) I presenti motivi aggiunti sono finalizzati a dedurre definitivamente, e finalmente con integrale cognizione di causa, i vizi inerenti il software utilizzato per il concorso di che trattasi ed al conseguente operato della Commissione di concorso, Quanto appena sopra detto è oggi possibile giacché, è stato consentito l'accesso agli atti e documenti amministrativi informatici ossia la copia integrale conforme all'originale del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta.

126) Da quanto sopra la necessità dei seguenti ed ulteriori motivi aggiunti per i seguenti motivi di

DIRITTO

In esito all'accesso del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta cioè, si ritiene pienamente raggiunta la conferma dei vizi già dedotti con il ricorso principale e con i vari ricorsi per motivi aggiunti (i cui contenuti devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti) peraltro già ampiamente dimostrati in ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

Come esposto in narrativa, le deduzioni avverso i provvedimenti amministrativi già gravati, quali la graduatoria nonché tutti gli ulteriori provvedimenti censurati e atti connessi, vengono oggi arricchite, e confermate, sulla scorta di quanto emerso dall'accesso, per vizi propri scaturenti dall'analisi a tutto tondo, finalmente consentito alla ricorrente dopo l'accesso al suindicato algoritmo..

I. PROBLEMI INFORMATICI DEL CONCORSO RICONDUCIBILI ALLA MALA GESTIO DA PARTE DEL MIUR E CHE COMUNQUE HANNO INFICIATO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LA PROVA SCRITTA IN MODO REGOLARE ANCHE PER LA DOCENTE RICORRENTE. MANCANZA DI AFFIDABILITÀ E FUNZIONALITÀ DELL'INTERO SISTEMA DI GESTIONE DELLE PROVE

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI CONCORSO D.D.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIZI PROPRI, DELLA GRADUATORIA, DEL CONCORSO, E IN DEFINITIVA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI NEL GIUDIZIO, EMERSI DALL'EFFETTIVO E ANELATO ACCESSO AGLI ATTI, FINORA DENEGATO E FINALMENTE CONSENTITO DALL'AMMINISTRAZIONE. ILLEGITTIMITÀ PROPRIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI

TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA INGIUSTIZIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE.

Come detto, in generale nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.**

Come visto, tali problematiche non hanno risparmiato il docente, tanto che lo stesso è stata vittima diretta delle problematiche dedotte.

Come anticipato in narrativa, la gestione del concorso e della prova scritta espletata dalla rappresenta si è rivelata fallace, per *mala gestio* del concorso, riconducibile alla P.A. resistente.

In particolare, l'odierna ricorrente è stato svantaggiato dalla seguente serie di anomalie informatiche che, di fatto, hanno inficiato la regolarità della prova scritta (e del concorso) in quanto hanno impedito al concorrente medesimo di redigere la prova in conformità e aderenza alla propria preparazione e al proprio merito.

Appare opportuno censurare pertanto l'operato del MIUR in riferimento alla gestione della prova scritta *computer based*, quindi in relazione alle disfunzioni emerse, **visto che le stesse hanno precipuo rilievo per il caso in oggetto**, avendo condotto il docente ad ottenere un punteggio non in linea con la propria preparazione e che ne ha inficiato, in sostanza, la prova.

Gli strumenti predisposti (si pensi al *software* ma anche all'*hardware*) non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione della docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.

Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!

Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis sez. III-bis sent. n. 2513/2017*; cfr. *infra*) a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra*)!

A riprova di quanto sopra, il MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di **abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.

Tali anomalie, inoltre, sono state rilevate dai docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora**

che fossero pubblicati i risultati della prova scritta (cfr. **ALL.**), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso.

I provvedimenti già impugnati nel presente giudizio si sono definitivamente disvelati quali affetti da autonomi vizi di illegittimità propria nonché derivata in quanto espressione di uso sviato dei poteri amministrativi attribuiti dall'ordinamento giuridico all'Amministrazione, in particolare alla Commissione di concorso, per la selezione dei soggetti idonei a svolgere le funzioni pubbliche (dirigente scolastico in questo caso). In particolare, quanto sopra è oggi ulteriormente comprovato e confermato definitivamente dalla documentazione acquisita mediante il recente accesso agli atti (finalmente consentito), e dalla successiva compiuta disamina delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati degli idonei da parte della Commissione già esplicitata in atti.

La documentazione acquisita ha consentito l'analisi (da parte dei periti informatici nominati dalla ricorrente ossia il Prof. Dott Antonio Cilli, docente di informatica forense ed iscritto all'albo dei periti Ind. Del Tribunale di Pescara e dal Dott. Paolo Marozzi) del codice sorgente e delle librerie sw delle prove concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali DDG n.1259 del 23 11 2017 inerente lo svolgimento prova scritta computerizzata di cui alla circolare numero 0041127 del 18.09.2018.

In particolare, con apposita perizia giurata del 15.12.2021 (che si allega) il Prof. Antonio Cilli evidenzia quanto segue:

- *Il contenuto della pen-drive rileva che la duplicazione dei dati è stata effettuata senza calcolare l'hash di uno o più file/cartelle per garantirne identità, integrità, sicurezza e affidabilità.*
- *La funzione crittografica di hash è una sequenza di byte, che consente di calcolare in base all'algoritmo, le dimensioni e le proprietà che permettono di verificare univocamente un file a posteriori.*
- *In ambito giuridico questa funzione consente di attestare la conformità di un documento digitale.*

Andiamo a Pag. 3 "Esame del contenuto della pen-drive"

➤ *La versione utilizzata durante la prova scritta è stata pubblicata il 9 luglio 2014 (versione Inno Setup 5.5.5) successivamente si sono avvicendate diverse "release" da parte del produttore che hanno aggiunto funzionalità e corretto errori delle versioni precedenti. La perizia informatica del prof Cilli evidenzia che il Cineca non ha effettuato gli aggiornamenti ritenuti indispensabili dal produttore. La versione andava obbligatoriamente aggiornata nel luglio 2015 per evitare malfunzionamenti ed errori. Sottolinea il prof Cilli che "quando si utilizzano componenti software di*

terze parti integrate all'interno di un sistema proprietario è obbligatorio seguire delle buone pratiche di programmazione che richiedono di mantenere queste componenti costantemente aggiornate all'ultima versione rilasciata dal produttore. Il mancato rispetto di queste regole è una chiara dimostrazione della mancanza di affidabilità e funzionalità dell'intero sistema di gestione delle prove. Il software elaborato dal Cineca non ha tenuto conto di tali buone pratiche per nessuno dei componenti utilizzati.”

Difatti i ricorrenti durante lo svolgimento della prova hanno evidenziato e segnalato una serie di bug (anomalie) che hanno indicato il malfunzionamento del software.

All'interno del file di log fornito ci sono diverse indicazioni di errori dell'applicazione che non sono stati intercettati e gestiti, sintomi del non corretto funzionamento di tutto il sistema. Ne mostriamo alcuni:

```
3264 2020-10-26 19:41:18 INFO it.cineca.cpd.repository.CertificateChecker - All file
3265 2020-10-26 19:41:18 ERROR it.cineca.cpd.exceptionManager.ExceptionManager - Exce
3266 it.cineca.cpd.exceptions.CinecaException: I file dei dati sono corrotti.
3267 Non è possibile procedere.
3268 at it.cineca.cpd.filesystem.SafeFilePersistence.checkFileIntegrity(SafeFile
...
7357 2021-04-08 09:41:32 ERROR it.cineca.cpd.exceptionManager.ExceptionManager -
7358 it.cineca.cpd.exceptions.CinecaException: Errore nella generazione compito o
```

- La prova che in alcuni punti del codice vi siano nascoste delle insidie tecniche che hanno provocato la perdita dei dati o solo una memorizzazione parziale degli stessi, è confermata da alcuni commenti al codice stesso fatto dei programmatori del Cineca. Come sottolinea il perito a pag 13 “seppur scritti in forma goliardica, esprimono le preoccupazioni tecniche sull’esito del funzionamento”.

Al rigo 83 si legge “ Non è un errore, può capitare” e al rigo 88 “ Provo a ricreare l'ambiente di esame, Pregate per me”.

```
TestRestoreData mergedData = controlloConsistenzaEMerge(testRestoreData, tmpRestoreData);
//Provo a ricreare l'ambiente di esame, pregate per me
generaCompito(mergedData);
mergedData.setUsedTime(calcolaTempoUtilizzato(mergedData));
```

- A pag 14 della perizia si legge inoltre “ la verifica sui file log, ad esempio sulle righe che vanno dalla 1598 alla 1618 ci consente di rilevare le anomalie di come il software non abbia

gestito bene il passaggio da una domanda all'altra. Dopo l'azione "forward" (avanti) o "back" (indietro) viene segnalato un passaggio "not saved" cioè "non salvata".

"L'errore di cui sopra "not saved" è stato generato dal Java e non "gestito" dal programma Cineca e questo ha comportato la perdita delle risposte inserite dal candidato."

- A pag. 15 per quello che riguarda il salvataggio della domanda su cui il candidato stava lavorando allo scadere del tempo, il test eseguito con il software rinvenuto all'interno della pen-drive, per il collaudo in aula, ha dimostrato che tutto quello che era stato inserito prima del termine del tempo e non confermato, causa time-out, veniva scartato.

COLLAUDO - 2					
Di seguito ti viene proposto il punteggio ottenuto nella prova svolta.					
Nome prova	Domande Totali	Risposte date	Risposte non date	Risposte esatte	Punteggio
Collaudo n2 CDS2018	100	99	1	22	-1.1

N.B. Come si può vedere l'ultima risposta data non è stata salvata.

- A pag 18 si evidenzia ulteriormente che il materiale informatico fornito ha consentito di accertare il mancato rispetto degli standard ISO/IEC 25010 (anche come norma UNI CEI ISO/IEC 25010) come anche il modello ISO/IEC9126.

Delle 8 caratteristiche principali, di cui al prospetto sottostante, neppure la metà è stata soddisfatta sulla base dei documenti esaminati.

Appropriatezza funzionale	Performance	Compatibilità	Usabilità	Affidabilità	Sicurezza	Mantenibilità	Portabilità
Completezza	Tempo	Coesistenza	Riconoscibilità	Maturità	Riservatezza	Modularità	Adattabilità
Correttezza	Risorse	Interoperabilità	Apprendibilità	Disponibilità	Integrità	Riusabilità	Installabilità
Appropriatezza	Capacità		Operabilità	Tolleranza	Non ripudio	Analizzabilità	Sostituibilità
			Protezione errori	Ricoverabilità	Autenticazione	Modificabilità	
			Esteticità		Autenticità	Testabilità	
			Accessibilità				

© ISO

CONCLUSIONI

L'esame dei codici sorgenti e i documenti informatici forniti dimostrano che il software non salvava automaticamente le azioni transitorie del candidato durante la prova e/o il ripristino. Quindi a seguito di problemi sulla postazione informatica il programma non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto in precedenza. Il sistema ha salvato, solo parzialmente le risposte, nei casi di “CONFERMA E PROCEDI” al quesito, se successivamente sono state apportate modifiche ad elaborazioni allo stesso da parte del candidato. In questo senso non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo dei contenuti memorizzati in precedenza, per poi salvare l'ultima versione nell'archivio. L'evidenza del fenomeno è supportata dai risultati ottenuti dai diversi candidati, che nonostante abbiano alla fine del lavoro utilizzato la funzione “conferma e procedi”, hanno avuto l'elaborato con risposte parziali, righe bianche, sovrapposte in alcuni casi con frasi ripetute di seguito nella stessa riga.

Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che due persone potevano svolgere lo stesso compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato. In effetti i PC, non collegati in rete, non potevano comunicare tra loro e pertanto non potevano esercitare nessuna forma di verifica.

Per meglio sintetizzare le conclusioni tratte, a seguito delle verifiche tecniche svolte, si riportano i seguenti ulteriori elementi:

1. Esame del contenuto. L'utilizzo di componenti software di terze parti (MAVEN-GIT-JAVA-INNO SETUP), non aggiornati alla versione disponibile al tempo dell'esame ma ritenuti indispensabili dal produttore, è una chiara dimostrazione della mancanza di affidabilità e funzionalità dell'intero sistema di gestione delle prove. Il sistema software elaborato dal Cineca non ha tenuto conto di tale prescrizione né effettuato l'aggiornamento.
2. Controllo sui codici attribuiti ai candidati. Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato. In effetti i PC, non collegati in rete, non potevano comunicare tra di loro e pertanto non potevano esercitare alcuna forma di verifica.
3. Codice sorgente. Un approfondimento sui file .java del progetto, supportato da molteplici aggiornamenti pubblicati del gestore, ha evidenziato l'esigenza temporale di aggiornare la versione del prodotto utilizzato da fonti esterne, i malfunzionamenti segnalati, sono stati generati dai bug nelle componenti utilizzate, corrette solo nelle versioni successive (non presenti nel materiale esaminato)
4. L'ulteriore prova che nel codice vi siano nascoste delle insidie tecniche che hanno provocato la perdita dei dati, o svolto solo una memorizzazione parziale, è confermata dai commenti

lasciati nel codice stesso realizzato dai programmatori Cineca che, seppur scritti in forma goliardica, esprimono preoccupazioni sull'esito del funzionamento: "non è un errore, può capitare" e inoltre "provo a ricreare l'ambiente di esame, pregate per me"

5. Log di errore. La verifica sui files log, righe 1598-1618 ha consentito di rilevare anomalie sulla mancata gestione del software nel passaggio da una domanda all'altra. Dopo l'azione FORWARD (avanti) o BACK (indietro) viene segnalato un messaggio "non saved" cioè non salvato.
6. Mancato salvataggio automatico. Come ben si può vedere dalla documentazione riprodotta a pag.15 il sistema non ha memorizzato, allo scadere del tempo concesso, l'ultima risposta data. Il test eseguito dimostra che. La funzione di salvataggio automatico, delle domande su cui il candidato stava lavorando allo scadere del tempo, non funzionava.

In sostanza la perizia tecnica redatta dal Prof. Cilli ha dimostrato in maniera inequivocabile che il sistema software elaborato dal Cineca risultava non aggiornato con conseguente mancanza di affidabilità e funzionalità dell'intero sistema di gestione delle prove conseguentemente i malfunzionamenti segnalati, sono stati generati dai bug nelle componenti utilizzate, corrette solo nelle versioni successive (non presenti nel materiale esaminato utilizzato per le prove di esame)

Nel codice vi erano nascoste delle insidie tecniche che hanno provocato la perdita dei dati, o svolto solo una memorizzazione parziale nel passaggio da una domanda all'altra.

La funzione di salvataggio automatico, delle domande su cui il candidato stava lavorando allo scadere del tempo, non funzionava

Il software esaminato inoltre non prevedeva controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che due persone potevano svolgere lo stesso compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato. In effetti i PC, non collegati in rete, non potevano comunicare tra loro e pertanto non potevano esercitare nessuna forma di verifica.

Palese da quanto sopra anche la violazione del principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali.

Tutto quanto sopra inficia irrimediabilmente la regolarità della procedura concorsuale.

Come esposto in narrativa, nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alla sede in cui ha operato l'odierno ricorrente, **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero** nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso, oltre che un operato dell'Amministrazione **non adeguato a garantire il regolare svolgimento del concorso.**

In particolare, nel caso specifico, il docente ricorrente riscontrava, durante l'espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche** sia in relazione al *software* che all'*hardware* predisposto dall'Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta *computer based*.

Si badi bene quindi, che, in riferimento alla posizione del ricorrente, egli è stata **vittima diretta** delle riportate problematiche informatiche (cfr. anche motivo *infra*) riconducibili alla *mala gestio* del concorso da parte dell'Amministrazione.

Per quel che maggiormente rileva, dall'accesso agli atti (cfr. prova scritta **ALL.**) è emerso **che il quesito aperto n. 2, appunto perché ultimo quesito in ordine cronologico integrato dal docente, non si era salvato per come redatto: il sistema informatico in sostanza non aveva salvato l'integrazione svolta dal docente in riferimento al quesito.**

Anzitutto bisogna chiarire che il ricorrente aveva scelto di dedicare il tempo a disposizione per la prova al fine di stendere una prima versione di tutti i quesiti aperti, decidendo poi di tornare a meglio definire il n. 2, tramite la integrazione e la definizione, tornando quindi sul quesito per definirlo.

Orbene, nonostante egli fosse convinto che il sistema avesse recepito l'integrazione e che si fosse salvato tutto, **rivedendo la prova è emerso che il quesito n. 2 risulta parziale**, ovvero salvato parzialmente, senza che il sistema abbia recepito l'ultima integrazione svolta!

Come meglio esposto in narrativa, già esaminando la prova del docente (cfr. **ALL.**), si nota chiaramente che il docente lo avesse redatto in altro modo, e che l'integrazione non si sia salvata.

E infatti, concordemente con quanto sopra, la Commissione ha attribuito al quesito un punteggio basso, rispetto alla media del docente, come visto in narrativa (cfr. prova, scheda valutazione **ALL.**).

Ve ne è abbastanza per disporre, ove ritenuto, previa ammissione con riserva alla prova orale, il rifacimento del quesito salvatosi parzialmente, in favore del ricorrente.

Poiché il docente, **come visto, è stato vittima diretta dell'illogico sistema informatico predisposto dal MIUR**, vale evidenziare, in questa sede, che il sistema non prevedeva nessun salvataggio automatico come, viceversa, accade per tutti i sistemi di scrittura: a quanto pare, l'unica forma di salvataggio prevista era quella di procedere, andare avanti, cliccando sul tasto "*conferma e procedi*" (cfr. in diritto)! Come sopra visto, inoltre, il Bando di concorso lasciava intendere che il sistema di salvataggio fosse automatico (cfr. *supra*). **La mancanza di salvataggio automatico ha comportato, in questo caso, come in tanti altri, che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, spesso l'ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio!**

Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Appare, *in parte qua*, a dir poco grave non avere specificato queste anomalie, da parte del MIUR, nel documento in pdf “*Istruzioni operative*” (cfr. ALL.), che è stato divulgato dall’Amministrazione nei giorni precedenti la prova. **Tale documento infatti, non parlava di salvataggio dei dati ma solo di conferma.** Era quindi fuorviante.

In aggiunta a questo, si consideri in punto di diritto, come sopra esposto, quanto previsto dal Bando di concorso all’art. 8, c. 7, allorché, traendo in inganno i candidati, sentenziava che al termine del tempo a disposizione per la prova **“il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”**. E’ evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, lasciando chiaramente intendere che, allo scadere del tempo, a prescindere da un’azione del candidato, il sistema salvasse automaticamente l’elaborato così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!

Di qui, quindi, **la notevole lesività dell’operato del MIUR in riferimento alla prova, e la lesività del sistema informatico: se il MIUR avesse organizzato bene la prova e approntato un sistema informatico efficiente e regolare, il candidato non avrebbe avuto problemi a superare la prova** (cfr. comunque *infra*, circa il punteggio pari o superiore al 60/100 quale punteggio da considerarsi sufficiente).

Se il docente avesse svolto la prova su un foglio protocollo, secondo la classica modalità della carta e della penna, il quesito definitivo integrato dal candidato sarebbe stato incluso nella prova e acquisito il relativo punteggio, e il docente avrebbe superato la prova scritta senza dubbio! Di qui la lesività della situazione nei confronti del docente.

Alla luce dell’elenco degli ammessi, che non annovera il nome del ricorrente, si ha prova del fatto che le problematiche riconducibili al MIUR, stigmatizzate in tempi non sospetti da tanti docenti in Italia (prima della pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale), con atto di significazione formale (ALL.), abbiano influito sul regolare svolgimento della sua prova, inficiandola.

I risultati della prova, dunque, confermano il quadro di lesività esposto: **i difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell’Amministrazione sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente il ricorrente.**

Alla luce di tutto quanto sopra risulta inaccettabile che il programma non prevedesse il SALVATAGGIO AUTOMATICO dei quesiti compilati. Se, in luogo del computer, si fosse consentito l’uso di carta e penna, quanto scritto sarebbe rimasto "nero su bianco" e la

Commissione avrebbe potuto valutarlo, attribuendo un punteggio sicuramente superiore a “zero”, come è invece accaduto nel mio caso per i due quesiti che non si sono salvati.

Aggiungasi che, in una procedura a tempo, il salvataggio dell'ultimo quesito sarebbe dovuto avvenire di default, perchè l'uso del tasto “*conferma e procedi*” comportava l'uscita dalla schermata, e il bisogno di rientrarvi se si voleva completare o correggere quanto scritto, con l'ulteriore aggravio che ogni modifica veniva recepita solo cliccando di nuovo su “conferma e procedi”, uscita dalla schermata, rientro e così via. Un dispendio di tempo incoerente con una prova a tempo di 150 minuti per 7 quesiti di cui 5 a risposta aperta, formulati nella modalità "risoluzione di caso", e con parametri di valutazione in cui l'argomentazione, la coerenza e la forma incidono per 6 punti su 16 (38% del punteggio totale).

In sostanza l'Amministrazione ha adottato una procedura tutt'altro che “*abilitante*”. L'assenza di funzioni comuni come “taglia”, “copia” e “incolla” e l'assenza del *salvataggio automatico* ha comportato, di fatto, un notevole **dispendio di tempo e un aggravio della procedura per i candidati** che non hanno potuto utilizzare i 150 minuti a disposizione per esprimere pienamente le proprie conoscenze e competenze sulle materie oggetto della prova scritta oltre a non avere garantito il salvataggio dei quesiti regolarmente redatti dal candidato.

La stessa giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. III-bis, n. 2513/2017) ha chiarito in un concorso gestito con modalità identiche a quello di specie che “*le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque,*

a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della accennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio”.

Ancora, sul punto si richiama la già riportata sentenza di codesto Ecc.mo **TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019** (cfr., *funditus, supra*), alla luce della quale non si può che dire evidente che la presente procedura concorsuale non era funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti, e quindi dalla ricorrente, ed ha implicato l’illegittimità dell’agire della P.A.

In tal senso si è espresso anche il TAR Puglia, secondo cui “*nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (cfr. **Tar Puglia, Bari, n. 896/2016**).

CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL’ANONIMATO

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell’ambito della gestione della prova, affidata dall’Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell’**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La

violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

Come sopra evidenziato la relazione tecnica del Prof. Cilli ha evidenziato inequivocabilmente che *“Il software esaminato inoltre non prevedeva controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che due persone potevano svolgere lo stesso compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato. Per quest'ultimo aspetto si sottolinea la mancanza di impronta (hash) in base ad un algoritmo (tipo SHA256) idoneo ad identificare univocamente un documento informatico, nella prova del candidato, già duplicata su pen-drive USB e successivamente inviata al Cineca. Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato. In effetti i PC, non collegati in rete, non potevano comunicare tra di loro e pertanto non potevano esercitare alcuna forma di verifica”*

Palese da quanto sopra anche la violazione del principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali.

Risulta evidente, pertanto, che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si è posta in contrasto con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata *“Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte”*, come noto, prescrive che *“il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna”*.

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre

rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che *“nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati”* (**Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26**; cfr. anche **Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15**; cfr. anche **TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424**).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che *“il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”* richiede una osservanza anche *“in astratto”* (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*.

Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. **8421/2015**, n. **8423/2015**, n. **8424/2015**).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, *“il concorso pubblico deve svolgersi con **modalità' che ne garantiscano la imparzialità', l'economicità' e la celerità' di espletamento**, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

L'utilizzo del sistema *computer based* (cfr. anche *infra*) predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato "*Reclutamento del personale*", prevede: "1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) **tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno** [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità*".

Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione della ricorrente alla prova orale, nonché in ogni caso la condanna dell'Amm.ne alla riedizione della prova.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 C.P.A.

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Iacovino, quale difensore e procuratore costituito della ricorrente,

Considerato che

- la ricorrente ha già proceduto alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami avendo pertanto assicurato l'integrazione del contraddittorio.
- In relazione ai presenti motivi aggiunti rimette alla valutazione del collegio la necessità di integrare nuovamente il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE qualora ritenuto necessario e con le precisazioni sopra esposte

a S.E., Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, c. 4 c.p.a.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo, dei precedenti motivi aggiunti e dei presenti ulteriori motivi aggiunti, con l'annullamento degli atti censurati e gravati e l'accoglimento di tutte le domande esposte nel presente e nei già menzionati atti giudiziari, ivi incluse quelle istruttorie e/o di altro tipo.

- 1) In via principale, nel merito, accertata l'illegittimità dei diversi atti amministrativi gravati, *annullare*, i provvedimenti e gli atti gravati con il ricorso originario ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti ed in particolare il giudizio di esclusione della ricorrente dalla prova concorsuale ed in particolare del giudizio di mancata ammissione alla prova orale;
- 2) In via principale, nel merito procedere alla riammissione, e/o alla convocazione dell'odierna ricorrente al fine dell'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, da esperirsi anche successivamente e *ad hoc* per la ricorrente, ai sensi dell'art. 56 e/o art. 55 c.p.a., e sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
- 3) In ogni caso, in conformità con le deduzioni del ricorso, e solo ove ritenuto necessario, condannare l'Amministrazione, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta o di parte di essa del concorso in favore della ricorrente.
- 4) In via ulteriormente subordinata, procedere all'annullamento dell'intera procedura concorsuale per tutti i vizi e per tutte le illegittimità evidenziate con il ricorso originario ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti.
- 5) Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
In via istruttoria, si domanda di accogliere le richieste istruttorie segnalate nell'apposito spazio del ricorso (cfr. *supra*).

Si dichiara che la presente controversa verte in materia concorsuale di pubblico impiego di valore indeterminabile.

Roma, 23 dicembre 2021

Avv. Vincenzo Iacovino